

CONSORZIO
per il
Sistema Bibliotecario Castelli Romani
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 103 del 04.11.2019

Oggetto: Quantificazione e costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di novembre nel proprio ufficio

IL DIRETTORE

RICHIAMATA:

- la deliberazione dell'assemblea consortile n. 1 del 05.04.2019 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione anno 2019;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 01.10.2019 di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione decentrata integrativa per la definizione e ripartizione risorse decentrate anno 2019;

DATO ATTO che l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata integrativa sia riferita a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

DATO ATTO che il CCNL 22/01/2004 stabilisce all'art. 31, che "le risorse finanziarie destinate all' incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito definite come risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti con effetto dal 31/12/2003..." (comma 1) e che "...le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 31, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi..." (comma 2)...omissis...";

RILEVATO che l'art. 9, comma 2-bis, del D.L.78/2010, introdotto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce testualmente: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.";

PRESO ATTO che dall'anno 2015, al fondo risorse decentrate, non si applica più il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio e che nel contempo, il fondo dovrà consolidare le decurtazioni operate nel quadriennio 2011/2014 sulla base delle

previsioni del D.L. 78/2010 - art. 9, comma 2 bis e che tale esito è dettato dall'art. 1, comma 456 della legge 27/12/2013, n. 147 (finanziaria 2014), per il quale “a decorrere dal 01/01/2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo “e che pertanto le somme decurtate, sia per restare nel fondo 2010, sia quelle tagliate a seguito diminuzione del personale in servizio, non possono essere recuperate: tali tagli sono così diventati strutturali e permanenti;

PRESO ATTO dunque che, la base su cui calcolare il fondo 2015 è quella del 2014 e, l'anno 2014, diventa base di calcolo per gli anni successivi;

RICHIAMATA la circolare n. 8/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, non rivolta agli enti locali ma che contiene delle considerazioni di principio applicabili anche ad essi, nella quale si precisa: a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, D.L. n. 78/2010;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO altresì che, il fondo risorse decentrate, parte stabile, potrà essere incrementato in relazione alle cessazioni di personale per il recupero della retribuzione individuale di anzianità;

RITENUTO opportuno definire i seguenti indirizzi ed obiettivi per la costituzione del fondo ai quali la delegazione si dovrà attenere durante la gestione delle trattative per l'anno 2019: costituzione fondo risorse decentrate anno 2019 ai sensi degli artt. 31 e seguenti del CCNL del 22/01/2004: CRITERI GENERALI:

- a) costituzione della parte delle risorse stabili applicando il CCNL e confermando gli istituti fissi e ricorrenti del 2018: indennità di comparto, progressioni economiche già in essere, indennità di turno, di maneggio valori del personale;
- b) destinare le risorse di parte stabile e di parte variabile che residuano dopo il pagamento delle voci consolidate e delle indennità di natura remunerativa, alla incentivazione della produttività individuale o di gruppo legata ad obiettivi;
- d) attenersi scrupolosamente alla vigente normativa in materia di risorse decentrate variabili,

RITENUTO di dover provvedere quindi alla costituzione del “fondo risorse decentrate anno 2019”, formato dalla parte stabile e dalla parte variabile, e tenendo presente che dovranno transitare ancora sul fondo le risorse variabili che specifiche disposizioni di legge destinano al personale (art.15, c. 1, lett. k, lett. m del CCNL 01/04/1999 ecc.);

TENUTO conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

EVIDENZIATO che è stato osservato quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2015 rispetto alla media del triennio 2011/2013;

RITENUTO opportuno applicare il nuovo CCNL Funzioni Locali firmato il 21/05/20018;

APPLICATO il nuovo CCNL Funzioni Locali, Titolo VIII, art. 67: "Fondo risorse decentrate: costituzione", comma 2. "L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019."

APPLICATO il nuovo CCNL Funzioni Locali, Titolo VIII, art. 68: Fondo risorse decentrate: utilizzo;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere quindi alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 ed impegnare le risorse fino all'ammontare complessivo del fondo stesso, determinato in questa fase in via provvisoria;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 – TUEL.

DETERMINA

1. di costituire in via iniziale e provvisoria per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale per l'anno 2019 per l'importo di € 77.951,52, secondo quanto riportato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le risorse del fondo stesso, pari a complessivi € 77.951,52, trovano copertura sul macroaggregato 05.02.1.01 cap. 712.
3. di inviare copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti, per il rilascio della certificazione prevista ai sensi dell'art. 32 comma 12 del C.C.R.L. 15.10.2018.
4. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01/04/1999;

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.11.2019 ai fini della generale conoscenza.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Tortorici.

Il Direttore
Dott. Giacomo Tortorici



ALLEGATO A

1) Determinazione Risorse 2015-2018

(Artt. 31 e 32 CCNL 2002-2005 e Art. 8 CCNL 2006-2009)

	2015	2016	2017	2018
TOTALE	73.428,00	73.428,00	73.428,00	75.871,52

2) Utilizzo delle risorse anno 2019

Finalità dell'utilizzo	Importo 2018	Importo 2019
Art.33 CCNL 22.01.2004 – istituzione e disciplina della indennità di comparto	15.000,00	15.000,00
Art. 17 co. 2 letta a) CCNL 1999 - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'Art. 6 del CCNL del 31.3.1999	6.504,00	6.504,00
Progressioni economiche orizzontali (da farsi con decorrenza 01.01.2016)	0,00	0,00
Art. 17 co. 2 lett.b CCNL 1999 – Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'Art. 5 del CCNL del 31.3.1999 (storicizzati)	49.767,52	51.847,52
Art. 17 co. 2 lett. D CCNL 1999 – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, commi 12, 13, 7, e 34 comma 1, lett. F) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'Art. 28 del DPR 347/1983, dall'Art. 49 del DPR 333/1990	4.000,00	4.000,00
Art. 17 co. 2 lett. F CCNL 1999 – fondo per compensare specifiche responsabilità così come dettate dall'art.36 del CCNL 2002-2005 – Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale della categoria C – (max. 2.....)	600,00	600,00
TOTALE fondo	75.871,52	77.951,52